

Prot. AB/AV/LC 4156

Novara, 27/03/2020

PUBBLICATO SUL SITO WEB

Alle imprese interessate

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI N. 10 AUTOCARRI 2 ASSI ATTREZZATI CON VASCA DA 7 MC, COMPATTATORE E SISTEMA ALZA VOLTA CONTENITORI (F - 2) - CIG:8203034DCA - CHIARIMENTI**

RISPOSTA QUESITO N. 4

Ci viene richiesto quanto segue:

".....omissis

#### QUESITO

Dal confronto di quanto indicato all'art. 2.1 del capitolato speciale "autocarro tipo Isuzu P75 o **Equivalente**" con quanto successivamente previsto al punto 2.2. "sono richiesti veicoli allestiti su autotelai della tipologia "veicoli commerciali leggeri **cassonati**": le offerte relative a veicoli allestiti su telai di tipo medio (es Eurocargo Iveco) non saranno ritenute conformi...anche se i dati dimensionali e tecnici rientrano nei parametri indicati", si rilevano nell'ordine: un'evidente contraddittorietà ed illogicità, nonché un difetto di motivazione, di quanto indicato nel capitolato speciale; la violazione del principio di parità di trattamento, del divieto di discriminazione e del principio di libera concorrenza.

Ed invero, nel campo della produzione e del commercio di veicoli commerciali e industriali non esiste la tipologia "veicoli commerciali leggeri cassonati" e non è mai esistita alcuna categoria di veicoli "allestiti su telai di tipo medio", atteso che gli autocarri possono essere unicamente classificati per massa massima a carico, portata utile, potenza, larghezza.

Ciò posto, quanto indicato in capitolato in ordine all'esclusione degli "Eurocargo Iveco" è assolutamente illogico, immotivato e contraddittorio. Tanto più in considerazione del fatto che l'art. 2.1. ammette espressamente qualsiasi autocarro "equivalente" mentre l'art. 2.2. esclude espressamente gli Eurocargo Iveco senza alcuna motivazione tecnica specifica ed addirittura a parità di dati dimensionali e tecnici.

Ma non solo. Tale illogica esclusione del prodotto Eurocargo Iveco corrisponde evidentemente ad una violazione del principio di parità di trattamento e ad una illegittima discriminazione di un bene specifico, senza alcuna reale motivazione tecnica e addirittura a parità di parametri tecnici richiesti.

Ulteriormente, quanto previsto in capitolato comporta altresì la violazione dell'art. 68 commi 4 e 5 del D.L. 18.04.16 n. 50, posto che le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente e/o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

Tutto ciò tenuto conto, con espressa riserva di impugnativa e/o ricorso all'ANAC, si chiede in ogni caso all'Ente di chiarire formalmente:

- 1) per quale specifica e concreta motivazione tecnica un'offerta relativa ad un Eurocargo Iveco, a parità di parametri tecnici, dovrebbe essere esclusa, atteso che non esiste la tipologia "veicoli commerciali leggeri cassonati" e non è mai esistita alcuna categoria di veicoli "allestiti su telai di tipo medio";
- 2) per quali specifiche ragioni tecniche un Eurocargo Iveco dovrebbe essere discriminato ed escluso a priori, ancorché a parità di potenza, dimensioni, prestazioni e parametri tecnici."

**RISPOSTA:**

In riferimento al Vs. quesito di cui all'oggetto qui di seguito la ns. risposta:

"Ringraziamo del quesito formulato che ha consentito di prendere coscienza della non adeguata formulazione dei riferimenti espressi allo scopo di perimetrare le esigenze di approvvigionamento perseguite con la gara di che trattasi.

La predetta acquisita consapevolezza unitamente alla richiesta da più parte pervenutaci di prorogare i termini di partecipazione in considerazione delle difficoltà provocate dall'emergenza Covid 19 ci induce quindi a procedere a stretto giro ad annullamento del bando 26 febbraio 2020 e degli atti connessi e conseguenti ed a rimettere nuovo bando che vedrà, tra l'altro, emendato quanto oggetto di segnalazione."

In fede.

ASSA S.P.A

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. Alessandro Battaglini

